

# Marcatura CE: non tutti sanno che...

di Roberto Garbuglio

Un errore che molti produttori commettono nel pianificare ed eseguire le attività necessarie alla marcatura CE del proprio prodotto è considerare la norma armonizzata nel suo complesso come riferimento ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione anziché prendere in esame l'allegato ZA della norma stessa. L'allegato ZA è cogente per la marcatura CE ed è, al contrario, solo informativo nel caso di una certificazione volontaria di prodotto in riferimento alla medesima norma, su aspetti complementari alla marcatura CE.

Ma cos'è l'allegato ZA? È un'appendice informativa che caratterizza una norma armonizzata ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione; si basa sul mandato che la Commissione europea ha conferito al CEN, indica quali elementi della norma sono fondamentali per la marcatura CE dei prodotti ed è parte integrante della norma di prodotto. Inoltre specifica le condizioni per la marcatura CE dei prodotti trattati nella specifica norma di prodotto mediante:

- l'identificazione dei punti della norma necessari per soddisfare le prescrizioni della direttiva sui prodotti da costruzione (punto ZA.1);
- la descrizione dei sistemi di attestazione di conformità, l'assegnazione dei compiti del produttore e di eventuali organismi o di laboratori notificati e le prescrizioni in merito alla Dichiarazione di Conformità (DC) e all'eventuale certificato CE (punto ZA.2);
- l'informazione che deve accompagnare la marcatura CE (punto ZA.3).

Considerando l'allegato ZA di una norma armonizzata, il produttore deve innanzitutto verificare quali delle caratteristiche essenziali in esso contenute sono regolamentate dallo Stato membro in cui il prodotto viene venduto. Infatti tali caratteristiche devono essere necessariamente dichiarate dal produttore. Al contrario, nel caso in cui la caratteristica non sia regolamentata o non sia soggetta a un livello di soglia, il fabbricante può decidere se dichiararla o meno. In tal caso utilizzerà la dicitura NPD (Nessuna Prestazione Determinata). Vi sono prodotti per i quali praticamente tutte le caratteristiche essenziali dell'allegato ZA possono essere dichiarate NPD. Tuttavia le esperienze sul campo hanno dimostrato che il mercato recepisce molto male un'etichetta di marcatura CE in cui il produttore dichiara di non aver determinato nessuna caratteristica. Pertanto è opportuno che il produttore verifichi quali caratteristiche, tra quelle non obbligatorie, il suo cliente è abituato a conoscere e di conseguenza imposti la sua DC e la sua etichetta di marcatura CE.

Altro aspetto da non trascurare è che in molti casi le caratteristiche del prodotto contenute nella norma sono superiori a quelle richiamate nell'allegato ZA. Quindi, se il produttore considerasse come riferimento per la marcatura CE tutta la norma e non l'allegato ZA, si troverebbe a tener sotto controllo un numero di caratteristiche superiore a quelle obbligatorie ai fini della marcatura CE. Ciò porterebbe a un ingiustificato aumento dei costi e soprattutto a una marcatura CE non corretta.

Quindi, le caratteristiche del prodotto che il produttore deve determinare con gli ITT (Initial Type Testing), tenere sotto controllo con il suo FPC (Factory Production Control), dichiarare nella DC e nell'etichetta di CE sono solo quelle indicate nell'allegato ZA della norma armonizzata. In più

quelle obbligatorie sono solo le caratteristiche soggette a un livello di soglia o regolamentate, ad esempio con un decreto, dallo Stato membro in cui il prodotto viene introdotto. Per queste caratteristiche il produttore non può avvalersi dell'opzione NPD. Ciò vale per tutti i prodotti che devono essere marcati CE in riferimento alle relative norme armonizzate.

Nel caso degli elementi prefabbricati strutturali il produttore ha qualche difficoltà in più. Infatti il prefabbricatore può marcare CE i suoi prodotti con tre metodi diversi che corrispondono a tre DC e a tre etichette di marcatura CE diverse:

- **Metodo 1:** dichiarazione dei dati geometrici del manufatto e delle proprietà dei materiali (calcestruzzi e acciaio) per prodotti a catalogo o da magazzino.
- **Metodo 2:** dichiarazione del valore delle prestazioni del manufatto (unico metodo in cui il prefabbricatore indica sull'etichetta di marcatura CE le prestazioni del manufatto). La progettazione deve essere eseguita utilizzando esclusivamente gli Eurocodici (Metodo utilizzabile per manufatti destinati a Paesi UE che abbiano definito gli NDP).
- **Metodo 3:** a) il progetto del componente strutturale (o insieme di componenti strutturali) è effettuato dal progettista dell'opera o della parte dell'opera in cui deve essere inserito; b) la progettazione del componente da inserire in un'opera, in accordo con le regole di progettazione nazionale per l'opera in cui deve essere inserito, è effettuata dal prefabbricatore nell'ambito dei dati forniti dall'ordine del cliente. In tal caso il prefabbricatore deve fornire le informazioni che accompagnano la marcatura CE facendo riferimento in maniera non ambigua ai disegni e alle specifiche dei materiali della sua progettazione e con un collegamento all'ordine del cliente.

## DATA DI INIZIO MARCATURA CE OBBLIGATORIA DEI PRODOTTI PREFABBRICATI STRUTTURALI

Norma EN	Prodotto	Inizio marcatura CE obbligatoria
UNI EN 13693	Elementi Speciali per Coperture	01/06/2007
UNI EN 13224	Elementi Nervati per Solai	01/09/2007
UNI EN 13225	Elementi Strutturali Lineari	01/09/2007
UNI EN 12843	Antenne e Pali	01/09/2007
UNI EN 12794	Pali di Fondazione	01/01/2008
UNI EN 1168	Lastre Alveolari	01/03/2008
UNI EN 13747	Lastre per Solai	01/05/2008

Concludendo, è opportuno ricordare che il produttore deve obbligatoriamente marcare CE il proprio prodotto a partire dalla data di fine periodo transitorio (periodo nel quale la marcatura CE è volontaria e possono coesistere norme e regolamentazioni nazionali in contrasto con la marcatura CE stessa). Tali date, unitamente al riferimento della norma di prodotto, vengono indicate sulla GUUE, generalmente nove mesi dopo la pubblicazione della norma stessa.

**Roberto Garbuglio**

Responsabile Certificazione Prodotto - ICMQ S.p.A.

## CE MARKING: NOT ALL KNOW THAT...

*A mistake that many manufacturers make while planning and carrying out the activities needed for CE marking on their product is thinking that it is the whole harmonized standard to be taken as a reference for CE marking purposes on construction products, while it is just the Annex ZA of such a standard which is to be used.*

*This article offers an explanation about the importance attached to this Annex in the process leading to CE marking.*